

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 69

venerdì, 17 luglio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 60

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994. *" 11*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
16 luglio 2020, n. 91

APQ 12 agosto 2013 - Intervento Messa in sicurezza permanente (MISP) ex discariche di "Poggio ai Venti": nuova individuazione soggetto attuatore. *" 21*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 60

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

Art. 2 - Modifiche al titolo I della l.r. 26/2009

Art. 3 - Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 26/2009

Art. 4 - Principi ispiratori e finalità. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2009

Art. 5 - Obiettivi. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2009

Art. 6 - Suppressione del titolo II e modifiche al capo I della l.r. 26/2009

Art. 7 - Suppressione della sezione II

Art. 8 - Legge europea regionale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 26/2009

Art. 9 - Adeguamenti tecnici. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 26/2009

Art. 10 - Recepimento degli atti dell'Unione europea. Inserimento dell'articolo 8.1 nella l.r. 26/2009

Art. 11 - Modifiche del capo II della l.r. 26/2009

Art. 12 - Notifica dei regimi di aiuto. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 26/2009

Art. 13 - Notifica delle regole tecniche. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 26/2009

Art. 14 - Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Suppressione della sezione III

Art. 15 - Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/2009

Art. 16 - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Suppressione del titolo III e modifiche al capo I

Art. 17 - Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 26/2009

Art. 18 - Suppressione del capo II

Art. 19 - Indirizzi del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 26/2009

Art. 20 - Finalità delle attività di partenariato. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 26/2009

Art. 21 - Suppressione del titolo IV della l.r. 26/2009 e inserimento del capo V

Art. 22 - Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009

Art. 23 - Destinatari degli interventi. Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 26/2009

Art. 24 - Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009

Art. 25 - Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 26/2009

Art. 26 - Giornata dei toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 26/2009

Art. 27 - Consiglio dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009

Art. 28 - Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009

Art. 29 - Coordinamenti di area geografica. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 26/2009

Art. 30 - Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 26/2009

Art. 31 - Modifiche al titolo V della l.r. 26/2009

Art. 32 - Convenzione con enti locali. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 26/2009

Art. 33 - Modifiche al titolo VI della l.r. 26/2009

Art. 34 - Modifiche al titolo VII della l.r. 26/2009

Art. 35 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009

Art. 36 - Abrogazioni

Art. 37 - Norme finali

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, quarto, quinto e nono, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 11, comma 2, l'articolo 70 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di adeguare la l.r. 26/2009 alla l. 234/2012 sono previsti adempimenti informativi della Regione verso il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

2. La Regione Toscana riconosce il ruolo delle comunità dei toscani nel mondo come attori fondamentali per la diffusione e la promozione dei valori della cultura toscana e per il mantenimento del legame con la terra d'origine;

3. L'esperienza e la proficua collaborazione instaurata in questi anni con le associazioni dei Toscani nel mondo rappresenta per la Regione Toscana un patrimonio di relazioni e di attività al quale si ritiene opportuno dare continuità, seppur nei limiti della disponibilità ridotta di risorse a seguito della perdurante crisi finanziaria che colpisce duramente i bilanci degli enti locali;

4. L'esigenza generalizzata di contrarre al massimo le spese degli apparati amministrativi regionali induce ad un ripensamento anche del sistema delle relazioni con i toscani nel mondo che, da un lato preveda la massima semplificazione delle modalità della loro rappresentanza e, dall'altro, salvaguardi il loro prezioso apporto nella definizione degli indirizzi generali delle politiche internazionali della Regione e degli interventi regionali a loro diretti;

5. Al fine di qualificare gli interventi della Regione rivolti ai toscani nel mondo garantendone la partecipazione ai processi decisionali con l'obiettivo ulteriore di semplificazione dell'apparato amministrativo, la legge sostituisce il Comitato direttivo dei toscani nel mondo con un nuovo organismo, denominato Consiglio dei toscani nel mondo che, del primo, conserva funzioni e rappresentatività, ma che presenta una maggiore snellezza organizzativa;

6. Nelle nuove modalità di rappresentanza la Regione Toscana riconosce un ruolo preminente ai coordinamenti continentali che saranno chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo sui territori di riferimento, anche in ordine alla valorizzazione e all'apporto delle nuove forme di emigrazione;

7. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale sia come singoli, sia nell'ambito delle realtà associative di cui fanno parte, la presente legge introduce la consultazione telematica quale modalità ordinaria di interazione con gli organi istituzionali della Regione;

8. A seguito della riforma del sistema di rappresentanza dei toscani nel mondo è previsto che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della leg-

ge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana");

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

1. Il punto 4 del preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituito dal seguente:

"4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall'attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell'Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all'estero con la istituzione della "Giornata dei toscani nel mondo" da tenersi con cadenza annuale;".

2. Il punto 5 del preambolo della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione;".

Art. 2

Modifiche al titolo I della l.r. 26/2009

1. Prima dell'articolo 1 della l.r. 26/2009 il "Titolo I" è sostituito con il "Capo I".

Art. 3

Oggetto.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 26/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

e) attività in favore dei toscani all'estero.”.

Art. 4

Principi ispiratori e finalità.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità;”.

Art. 5

Obiettivi.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2009

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 26/2009 dopo le parole: “articolo 1,” sono inserite le seguenti: “comma 2”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 26/2009 è abrogata.

Art. 6

Soppressione del titolo II e modifiche al capo I della l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 26/2009 il titolo II è soppresso.

2. Dopo l'articolo 4 della l.r. 26/2009 il capo I del titolo II è sostituito dal seguente: “Capo II - Formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea”.

3. Dopo l'articolo 4 della l.r. 26/2009 la sezione I del capo I del titolo II è soppressa.

Art. 7

Soppressione della sezione II

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 26/2009 la “Sezione II - Attuazione delle norme e degli atti comunitari” è soppressa.

Art. 8

Legge europea regionale.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Legge europea regionale

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l'intestazione “Legge europea” seguita dall'anno di riferimento.

3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:

a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell'Unione europea;

b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell'Unione europea;

c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.”.

Art. 9

Adeguamenti tecnici.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 26/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitarie” è sostituita dalle seguenti: “dell'Unione europea” e la parola: “comunitari” è sostituita dalla seguente: “europei”;

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitari” è sostituita dalle seguenti: “dell'Unione europea”.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 della l.r. 26/2009 sono abrogati.

Art. 10

Recepimento degli atti dell'Unione europea.

Inserimento dell'articolo 8.1 nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8.1

Recepimento degli atti dell'Unione europea

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della l. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. Le deliberazioni di cui all'articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell'Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.”.

Art. 11

Modifiche del capo II della l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 26/2009 il capo II è sostituito dal seguente: “Capo III - Regione e Unione europea”.

2. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 26/2009 la sezione I del capo II è soppressa.

Art. 12

Notifica dei regimi di aiuto.

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Notifica dei regimi di aiuto

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea.

2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012.”.

Art. 13

Notifica delle regole tecniche.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2009 le parole: “direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015,”.

Art. 14

Ufficio di collegamento della

Regione Toscana a Bruxelles.

Soppressione della sezione III

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 26/2009 la sezione III è soppressa.

Art. 15

Ufficio di collegamento della

Regione Toscana a Bruxelles.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/2009

1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente: “Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles”.

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitarie” è sostituita dalle seguenti: “dell'Unione europea”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitario” è sostituita dalla seguente: “europeo”.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitario” è sostituita dalla seguente: “europeo”.

5. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitarie” è sostituita dalla seguente: “europee”.

Art. 16

Attività di partenariato internazionale e

promozione di una cultura di pace.

Soppressione del titolo III e modifiche al capo I

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 26/2009 il titolo III è soppresso.

2. Dopo l'articolo 15 della l.r. 26/2009 il capo I del titolo III della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente: “Capo IV - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace.”.

Art. 17

Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 26/2009

1. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente: “Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace”.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 26/2009 le parole: "comma 1" sono soppresse.

3. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 16 le parole: "e sostiene" sono soppresse.

4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 la parola: "titolo" è sostituita dalla seguente: "capo".

Art. 18

Soppressione del capo II

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 26/2009 il capo II è soppresso.

Art. 19

Indirizzi del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 26/2009

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 19 della l.r. 26/2009 sono aggiunte le parole: "Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la Giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi."

Art. 20

Finalità delle attività di partenariato. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 26/2009

1. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente: "Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:".

Art. 21

Soppressione del titolo IV della l.r. 26/2009 e inserimento del capo V

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 26/2009 il titolo IV è soppresso ed è inserito il seguente: "Capo V Interventi a favore dei toscani nel mondo".

Art. 22

Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 28 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Oggetto degli interventi

1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:

a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;

b) attività d'informazione sulla realtà regionale e sul-

la legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;

c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;

d) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza;

e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.

2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo.

3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali."

Art. 23

Destinatari degli interventi. Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 29 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:

a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;

b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;

c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;

d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi."

Art. 24

Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 la parola: "titolo" è sostituita dalla seguente: "capo".

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1.

3 ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione.”.

Art. 25

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali.
Modiche all'articolo 32 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 26/2009 le parole: “titolo V” sono sostituite dalle seguenti: “capo VI”.

Art. 26

Giornata dei toscani nel mondo.
Modifiche all'articolo 33 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 26/2009 le parole: “l'Ufficio di presidenza del Comitato direttivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 36, comma 4.” sono sostituite dalle seguenti: “il Comitato esecutivo del Consiglio dei toscani nel mondo di cui all'articolo 36, comma 3.”.

Art. 27

Consiglio dei toscani nel mondo.
Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 36 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

Consiglio dei toscani nel mondo

1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;

c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.

2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:
a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;

b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;

c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;

d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;

e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;

f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;

g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.

3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.

4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.

5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.

7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura.

8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 28

Consultazioni per via telematica.
Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 36 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 36 bis

Consultazioni per via telematica

1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.

2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:

- a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
- b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;
- c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.

3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.”.

Art. 29

Coordinamenti di area geografica.
Sostituzione all'articolo 38 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 38 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

Coordinamenti di area geografica

1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:

- a) Europa/Mediterraneo;
- b) America del nord;
- c) America del sud-ispnofona;
- d) America del sud-lusofona;
- e) Australia/sud Africa/Asia.

2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

- a) eleggere i propri coordinatori;
- b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;
- c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.

3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento.

4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che

riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.

5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.”.

Art. 30

Coordinamenti di area geografica dei
giovani toscani nel mondo.
Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 39 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

Coordinamenti di area geografica dei
giovani toscani nel mondo

1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

- a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
- b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
- c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.”.

Art. 31

Modifiche al titolo V della l.r. 26/2009

1. Il titolo V della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente: “Capo VI - Programmazione delle attività internazionali”.

Art. 32

Convenzione con enti locali.
Modifiche all'articolo 48 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 26/2009 le

parole: “titolo III” sono sostituite dalle seguenti: “capo IV”.

Art. 33

Modifiche al titolo VI della l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 26/2009 il titolo VI è sostituito dal seguente: Capo VII - Partecipazione”.

Art. 34

Modifiche al Titolo VII della l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 54 della l.r. 26/2009 il titolo VII è sostituito dal seguente: Capo VIII - Disposizioni finali”

Art. 35

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 26/2009 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 22.

3 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020

- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, gene-

rali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00.

3. quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.”.

Art. 36

Abrogazioni

1. Gli articoli 34, 37, 40 e 55 della l.r. 26/2009 sono abrogati.

Art. 37

Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19/R/2010 (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 15 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 10 gennaio 2017, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 gennaio 2017, n. 161

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Monica Barni

Assegnata alla 1a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 luglio 2020

Approvata in data 7 luglio 2020

Divenuta legge regionale 41/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo

internazionale della Regione Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26](#)

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Gestione e tutela della fauna selvatica. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994

Art. 2 - Esercizio funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/1994

Art. 3 - Comprensori. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994

Art. 4 - Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994

Art. 5 - Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica. Sostituzione dell'articolo 10 bis della l.r. 3/1994

Art. 6 - Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994

Art. 7 - Natura e organi degli ATC. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994

Art. 8 - Comitato di gestione e Presidente dell'ATC. Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

Art. 9 - Procedure di affidamento dei contratti. Sostituzione dell'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

Art. 10 - Attività dell'ATC. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994

Art. 11 - Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 3/1994

Art. 12 - Controllo sostitutivo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 3/1994

Art. 13 - Accesso agli ATC. Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994

Art. 14 - Coordinamento degli ATC. Modifiche all'articolo 13 quater della l.r. 3/1994

Art. 15 - Zone di protezione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/1994

Art. 16 - Oasi di protezione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/1994

Art. 17 - Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/1994

Art. 18 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/1994

Art. 19 - Zone di rispetto venatorio. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994

Art. 20 - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994

Art. 21 - Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994

Art. 22 - Tabelle di segnalazione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 3/1994

Art. 23 - Esercizio della caccia. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

Art. 24 - Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Sostituzione dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994

Art. 25 - Indennizzo dei danni. Sostituzione all'articolo 28 ter della l.r. 3/1994

Art. 26 - Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994

Art. 27 - Divieti. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

Art. 28 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

Art. 29 - Controllo della fauna selvatica. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994

Art. 30 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994

Art. 31 - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 3/1994

Art. 32 - Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 3/1994

Art. 33 - Vigilanza venatoria. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994

Art. 34 - Guardie venatorie volontarie. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994

Art. 35 - Convenzioni. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 3/1994

Art. 36 - Annotazione delle infrazioni. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994

Art. 37 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto l'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48;

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria a seguito del riordino istituzionale rende necessario modificare alcune disposizioni al fine di garantire maggiore efficacia nell'azione amministrativa; in particolare si prevede la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di alcune funzioni, si rivedono le norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ambiti territoriali di caccia (ATC), si interviene sulle funzioni degli ATC e si effettuano alcune precisazioni sulla disciplina degli istituti di gestione faunistica;

2. Per garantire la continuità operativa degli ATC anche nei casi di difficoltà finanziarie derivanti da cause di carattere eccezionale, viene istituito un fondo di rotazione regionale;

3. Nell'ottica di determinare la consistenza faunistica delle diverse specie presenti sul territorio regionale e assicurare, conseguentemente, la corretta gestione per il raggiungimento dell'equilibrio faunistico, è istituito un comitato scientifico composto da esperti al quale viene attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni;

4. Il modello sperimentato con la legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana (legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10) ha fornito elementi per introdurre nell'ordinamento regionale gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali ed

ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche;

Approva la seguente legge:

Art. 1

Gestione e tutela della fauna selvatica.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), le parole: "disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti "disciplina la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché la gestione del territorio regionale ai fini faunistici."

Art. 2

Esercizio funzioni con soggetti terzi.
Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/1994

1. Nella l.r. 3/1994, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Esercizio funzioni con soggetti terzi.

1. La competente struttura della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie e dei centri di assistenza agricola di cui alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola) operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) attività di carattere procedimentale che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa;
- b) promozione della cultura della sicurezza.

2. L'individuazione delle attività e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono definite con delibera di Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994)."

Art. 3

Compensori.
Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“a) le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e le oasi di protezione;”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“b) le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatorio;”.

Art. 4

Programmazione regionale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l'eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all'articolo 12 bis.”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituita con la seguente:

“d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello Nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell'associazione.”.

Art. 5

Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.

Sostituzione dell'articolo 10 bis della l.r. 3/1994

1. L'articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 bis.

Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.

1. È istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.

2. Il comitato è composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:

a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;

b) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Ciascuna organizzazione designa un rappresentante;

c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale,

presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;

d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.

3. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

5. Il comitato nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i propri componenti.

6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

7. La prima seduta è convocata dal componente più anziano entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.

8. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l'amministrazione regionale.”.

Art. 6

Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata

in ambiti territoriali di caccia (ATC).

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 7

Natura e organi degli ATC.

Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “secondo uno schema definito dalla Giunta regionale”.

2. Il comma 6 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6. Il comitato di gestione dell'ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci e i verbali delle riunioni del

comitato di gestione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'ATC. I verbali delle riunioni sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro approvazione.”.

3. Alla fine del comma 7 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto delle normative regionali e nazionali”.

Art. 8

Comitato di gestione e Presidente dell'ATC.
Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 4 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. Il comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 21, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti.”.

Art. 9

Procedure di affidamento dei contratti.
Sostituzione dell'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

1. L'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 sexies
Procedure di affidamento dei contratti.

1. Gli ATC svolgono le procedure per l'affidamento di servizi e forniture nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ricorrendo ad una centrale di committenza, oppure avvalendosi di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.”.

Art. 10

Attività dell'ATC.
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente:

“e bis) provvede alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni;”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

“h) determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l'ATC può richiedere

alla Regione l'attivazione del fondo di cui all'articolo 12 bis nei limiti delle risorse disponibili;”.

3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:

“h bis) determina, anche in rapporto alle attività di cui alla lettera h), previo parere della Giunta regionale, la percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC da utilizzarsi per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria;”.

4. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 dopo le parole “l'istituzione” sono inserite le seguenti: “, la revoca”.

5. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

“l bis) collabora allo svolgimento delle attività collegate alle richieste di controllo di cui all'articolo 37;”.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), può contribuire allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettera e bis).”.

Art. 11

Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC.
Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare, con deliberazione, un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie.

2. La delibera di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per l'erogazione delle risorse agli ATC e per la relativa restituzione.”.

Art. 12

Controllo sostitutivo.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/1994 le parole “11 quinquies, 12 e 13 ter, comma 4 bis” sono sostituite dalle seguenti “12, 13 ter, comma 4 bis e 13 quater”.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 13

Accesso agli ATC.

Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994

1. Al comma 4 bis dell'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 le parole "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 5 per cento".

Art. 14

Coordinamento degli ATC.

Modifiche all'articolo 13 quater della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 quater della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli ATC costituiscono un organismo di coordinamento composto da tre membri individuati tra i presidenti e i commissari nominati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) di cui uno con funzioni di responsabile del coordinamento. L'organismo di coordinamento degli ATC ha funzioni di raccordo e di consultazione con la Regione Toscana e resta in carica per la durata del mandato dei comitati di gestione."

Art. 15

Zone di protezione.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per la gestione delle zone di protezione la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nella zona. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d'intesa con l'ente competente. Qualora ricorrano particolari condizioni ambientali la Regione può procedere alla modifica del perimetro delle zone di protezione esistente o la revoca delle stesse o la loro trasformazione in zone di rispetto venatorio previa intesa con l'ATC competente."

Art. 16

Oasi di protezione.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/1994

1. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale

strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA")."

2. Al comma 8 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: " si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi attraverso specifiche convenzioni".

3. Alla fine del comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 sono inserite le seguenti parole: "ad eccezione delle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37".

Art. 17

Zone di ripopolamento e cattura.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/1994 dopo le parole "struttura regionale competente," sono inserite le seguenti " , sentiti gli ATC,".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 10/2010."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le zone di ripopolamento e cattura sono considerate non vocate alla specie ungulate e ai predatori opportunisti."

Art. 18

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"3 bis. I centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c)."

Art. 19

Zone di rispetto venatorio.

Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 17 bis le parole "La struttura regionale competente" sono sostituite dalle seguenti "La Giunta regionale".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, nelle zone di rispetto, venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza”.

3. Il comma 5 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 10/2010.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l'ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.”.

5. Al comma 7 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 le parole: “all'oasi” sono sostituite dalle seguenti: “alla zona”.

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le zone di rispetto venatorio sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati”.

Art. 20

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“1 bis. Le autorizzazioni delle aree di cui al comma 1, costituite sul territorio degli ATC, su domanda puntualmente motivata da parte degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata.”.

Art. 21

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994

dopo le parole “al Comune” sono inserite le seguenti “e all'ATC”.

Art. 22

Tablette di segnalazione.

Modifiche all'articolo 26 alla l.r. 3/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 3/1994 le parole “ad un'altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra, e in ogni caso” sono soppresse.

Art. 23

Esercizio della caccia.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole “non fa pervenire” sono sostituite dalle seguenti: “non comunica”.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“7. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l'uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori.”.

Art. 24

Gestione faunistico venatoria degli ungulati.

Sostituzione dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994

1. L'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 bis

Gestione faunistico venatoria degli ungulati

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.

3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.

4. Nelle aree non vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.

5. Qualora i piani di prelievo degli ungulati siano adottati ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48, è richiesto il parere preventivo dell'ISPRA.

6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l'ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l'attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l'attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell'ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell'80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.

7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.

8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:

a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;

b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;

c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.

9. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;

b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;

c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;

d) i criteri per l'abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.

10. Nelle aree di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.

11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 37.”.

Art. 25

Indennizzo dei danni.

Sostituzione dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994

1. L'articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 ter

Indennizzo dei danni

1. Ai soggetti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell'indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulate.

2. Ai soggetti gestori di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta regionale è ulteriormente imputato l'indennizzo dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia di 200 metri circostanti i confini.”.

Art. 26

Abilitazione alla caccia agli ungulati.

Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative.”.

Art. 27

Divieti.

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

1. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola "INFS" è sostituita con "ISPRA".

2. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: "dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

3. Alla lettera v) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 dopo la parola "forma" sono aggiunte le seguenti: "la beccaccia e".

4. Alla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola "città" è sostituita dalla parola "caccia".

5. Alla lettera mn) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola "cattura" è sostituita dalla parola "controllo" e le parole: "la Giunta regionale, per comprovate esigenze, può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo" sono soppresse".

Art. 28

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti.

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: "e registrati nel portale di cui al comma 3 bis.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994, è inserito il seguente:

"3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto.".

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 3/1994, è inserito il seguente:

"3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell'anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011.".

4. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 34 della l.r. 3/1994, è inserito il seguente comma:

"3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili.".

5. Dopo il comma quater dell'articolo 34 è inserito il seguente:

"3 quinquies Nelle more dell'iscrizione al portale di cui al comma 3 ter, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori.".

6. Il comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"6. La Regione autorizza gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento regionale. Gli appostamenti fissi collocati all'interno delle aziende faunistico venatorie sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal regolamento esclusivamente in riferimento agli appostamenti autorizzati all'esterno dell'azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all'interno delle aziende definito nel regolamento regionale.".

Art. 29

Controllo della fauna selvatica.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994

1. Al comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

Art. 30

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE.

Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"2 ter. Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")."

Art. 31

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 3/1994

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 3/1994 dopo

le parole: “gli enti pubblici” sono inserite le seguenti: “e gli ATC”.

Art. 32

Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero.
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 3/1994.

1. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 3/1994 il termine “INFS” è sostituito con “ISPRA”.

Art. 33

Vigilanza venatoria.

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 la frase “del corpo forestale dello Stato” è sostituita con “dei Carabinieri Forestali”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 dopo la frase “guardie venatorie volontarie” aggiungere il termine “convenzionate”.

Art. 34

Guardie venatorie volontarie.

Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994

1. Al comma 7 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 35

Convenzioni.

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 3/1994

1. Al comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 3/1994 le parole: “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze”.

Art. 36

Annotazione delle infrazioni.

Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “Nel caso di utilizzazione del tesserino elettronico, le annotazioni sono riportate sull'applicativo regionale.”.

Art. 37

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“2 ter. A decorrere dal 2020 le entrate di cui al comma 2 bis sono ridotte dell'importo di euro 450.000,00 annuo ed alla copertura di tali minori entrate si fa fronte con le

seguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2020-2022, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00.”.

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 quater. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 5 bis e 12, comma 1bis, è autorizzata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

3. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 quinquies. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

4. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 sexies. Per la realizzazione del portale di cui all'articolo 34, comma 3 ter, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02

“Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, mentre per la sua manutenzione ordinaria, a partire dall’anno 2021, è stimata una spesa annua di euro 5.000,00 cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.”.

5. Dopo il comma 2 sexies dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 40.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;”.

6. Al comma 3 dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 dopo la parola: “esercizi.” sono inserite le seguenti: “, con l’esclusione dell’articolo 12 bis,”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 15 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 gennaio 2020, n. 430

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 luglio 2020

Approvata in data 7 luglio 2020

Divenuta legge regionale 43/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994.), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3](#)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
16 luglio 2020, n. 91

APQ 12 agosto 2013 - Intervento Messa in sicurezza permanente (MISP) ex discariche di “Poggio ai Venti”: nuova individuazione soggetto attuatore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 recante “Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n.71, con il quale l’area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto-legge 83/2012 sopracitato;

Richiamato l’art. 1 comma 2 del D.L. 43/2013 sopra citato, il quale dispone che “Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2013, 4 giugno 2014, 6 luglio 2015, 19 luglio 2016, 10 luglio 2017, 21 maggio 2019 e, da ultimo, 21 novembre 2019 con i quali il Presidente della Regione Toscana pro-tempore è stato nominato, e successivamente prorogato, Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento ed il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area siderurgica del medesimo Comune e per il superamento delle gravi si-

tuazioni di criticità ambientale dell’area stessa, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

Considerato che:

- la prosecuzione delle attività di cui al citato d.P.C.M. 21 novembre 2019 è scaduta in data 3 giugno 2020 e che sono in corso le procedure per il relativo rinnovo;

- il sottoscritto Commissario opera in regime di prorogatio per un massimo di quarantacinque giorni ai sensi del Decreto - Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito con modificazioni con Legge 15 luglio 1994, n. 444, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”;

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 del suddetto D.L. 293/1994, che consente agli organi scaduti l’adozione, oltre che degli atti di ordinaria amministrazione, anche degli atti urgenti e indifferibili;

Richiamato l’art. 1, comma 3 del sopra citato decreto-legge 43/2013, che stabilisce che per assicurare l’attuazione degli interventi necessari allo svolgimento delle attività sopra richiamate il Commissario Straordinario può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed in particolare si avvale dell’Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori degli interventi;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 6 del sopra citato decreto-legge 43/2013, che stabilisce che per assicurare l’attuazione degli interventi medesimi il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana ed il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro, al fine di individuare tra l’altro le risorse destinate agli specifici interventi per l’area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, da trasferire ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario presso la Tesoreria dello Stato;

Visto l’Accordo di programma Quadro sottoscritto in data 12 agosto 2013 con il quale è stato definito il programma degli interventi da realizzare in ottemperanza agli atti sopra citati per un totale complessivo di euro 133.195.998,55 e sono stati individuati l’Autorità Portuale ed il Comune di Piombino quali soggetti attuatori degli stessi;

Considerato che la Contabilità Speciale n. 5778 è sta-

ta attivata e trasferita presso la Filiale di Livorno della Banca d'Italia;

Viste:

- l'Ordinanza n. 24 in data 11 novembre 2013 con la quale è stata disposta la nomina della dott.ssa Roberta Macii e del dott. Nicola Monteleone come funzionari delegati rispettivamente per gli interventi assegnati alla competenza dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino per un importo pari ad € 110.927.289,90 e ad € 21.600.000,00;

- l'Ordinanza n. 13 del 18 aprile 2014 con la quale, per la gestione della contabilità speciale n. 5778 aperta presso la Filiale di Livorno della Banca d'Italia ai fini dell'adozione di tutti gli atti amministrativi e di spesa ad essa relativi nonché per la presentazione del rendiconto annuale e finale, è stata disposta la nomina della dott.ssa Roberta Macii quale sostituto del Commissario straordinario;

Valutato di confermare, con il presente atto, quanto disposto dalle su richiamate ordinanze;

Vista, altresì, l'Ordinanza n. 51 del 19 novembre 2014 relativa all'approvazione delle modalità operative per il trasferimento delle somme dalla contabilità speciale all'Autorità Portuale di Piombino, con la quale si prevede che "con apposite ordinanze del Commissario straordinario, previa presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto attuatore, si provvederà a disporre il trasferimento delle risorse dalla contabilità speciale n. 5778 in un apposito capitolo del bilancio del Soggetto Attuatore (accompagnate da altrettante variazioni di bilancio dell'Autorità Portuale di Piombino/Comune di Piombino).";

Viste:

- l'ordinanza n. 2/2016 con la quale il Commissario straordinario, sulla base della richiesta del Comune di Piombino del 25.03.15 di essere sostituito nel ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di messa in sicurezza permanente delle ex discariche di Poggio ai Venti, aveva disposto di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino per tale intervento;

- l'ordinanza n.61/2016 con la quale il Commissario straordinario, in attuazione della sopracitata ordinanza 2/2016, ha proceduto all'approvazione dello schema di convenzione di avvalimento con l'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba;

Visto il D. Lgs. 04/08/2016, n.169 con il quale è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, accorpando l'Autorità Portuale di Livorno e l'Autorità Portuale di Piombino e, in particolare, l'articolo 22 comma 5 del suddetto decreto secondo cui le Autorità di Sistema Portuale sono subentrate alle

soppresses Autorità Portuali nella proprietà, nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso;

Richiamate le seguenti note, agli atti d'ufficio:

- la nota del 13.12.2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con cui la medesima comunicava al sottoscritto l'impossibilità di dare attuazione alla progettazione e realizzazione della MISP delle ex discariche, con necessità di individuare un diverso soggetto attuatore;

- la nota del 8 giugno 2020 dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Piombino, con la quale, in accordo con il Sindaco del Comune medesimo si richiede al sottoscritto di assegnare nuovamente al Comune di Piombino l'intervento di messa in sicurezza permanente dell'area delle ex discariche di "Poggio ai Venti";

Richiamata, altresì, la "Relazione di sintesi. Ispezione del 22.1.20 presso le discariche non più attive di rifiuti soli urbani ubicate in località Poggio ai Venti nel Comune di Piombino (Sin di Piombino – Siti di bonifica Lisci e Lisci1bis)" di Arpat - Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino Elba del 5 marzo 2020, agli atti d'ufficio, dalla quale emerge la necessità di avviare e realizzare il procedimento di bonifica in questione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Comune di Piombino e assegnare al medesimo Ente l'intervento di messa in sicurezza permanente dell'area delle ex discariche di "Poggio ai Venti", in qualità di soggetto attuatore, come già individuato dal citato Accordo ed alle condizioni ivi definite;

Preso atto che sulla contabilità speciale n. 5778 sono presenti le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento in questione;

Considerato, infine, di avvalersi dell'articolo 11 della convenzione sottoscritta con l'Autorità Portuale di Piombino (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) che prevede la revoca della convenzione medesima, tenuto conto delle richieste pervenute dagli Enti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'intervento in questione nonché della sua necessaria attuazione;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa:

1. di individuare soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente delle ex discariche di Poggio ai Venti il Comune di Piombino, come già nominato nell'Accordo di programma Quadro sottoscritto in data 12 agosto 2013 e, contestualmente, di revocare l'avvalimento all'Autorità Portuale di

Piombino (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), in attuazione dell'articolo 11 della convenzione approvata con ordinanza commissariale n. 61/2016;

2. di comunicare la presente ordinanza agli enti interessati;

3. di rinviare a successivi atti eventuali ed ulteriori disposizioni;

4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42

D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Commissario Straordinario
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624